



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

## Risoluzione n. 31358 del 14 febbraio 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande relativo ad attestato professionale e a titolo di studio.

Codesta Provincia Autonoma chiede di verificare la validità dei due seguenti titoli:

1. Attestato di abilitazione professionale – esercizio attività commerciale settore alimentare – rilasciato dalla provincia di Taranto, Assessorato Formazione Professionale
2. Diploma di maturità professionale per Analista contabile

Per quanto riguarda l'attestato di cui al punto 1, si fa presente quanto segue.

L'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce, tra gli altri, quale requisito professionale abilitante all'esercizio di un'attività commerciale *l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento o Bolzano.*

Pertanto, l'attestato in questione, che è stato rilasciato dalla Provincia di Taranto e riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi della legge regionale 15/2002 e della legge regionale 11/2003 art 2 comma 1 lettera c, ed è finalizzato al conseguimento della qualificazione professionale per l'avvio di un'attività commerciale nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, a parere della scrivente Direzione può ritenersi valido ai fini del possesso del requisito professionale in oggetto.

Si precisa, altresì, che il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha unificato i requisiti professionali per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone.

Di conseguenza, gli attestati rilasciati dopo la frequenza con esito positivo dei corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituiti o



riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono da considerarsi titoli abilitanti per ambedue le tipologie di attività in questione.

La finalità della disposizione è, infatti, quella di rendere assimilabili ai fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività in questione, i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei citati due settori.

Per quanto riguarda invece il titolo di cui al punto 2, la scrivente Direzione fa presente che la circolare 3642/C del 15 aprile 2011, al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale, fornisce una serie di indicazioni sui titoli di studio, sia relativi al secondo ciclo di istruzione, sia universitari, sia di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal dettato normativo.

Si precisa, inoltre, che la citata circolare ai punti 2.1 e 2.2, per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ha inteso delineare il panorama scolastico sulla base del nuovo ordinamento entrato in vigore dall'anno scolastico 2010-2011, nel quale il diploma di maturità professionale per analista contabile è confluito nell'indirizzo "Servizi commerciali": di questo indirizzo non fa parte nessun diploma tra quelli ritenuti abilitanti ai fini dell'attività in oggetto.

Questo in quanto i diplomi degli istituti tecnici professionali dell'indirizzo "Servizi commerciali" nell'ordinamento scolastico vigente sono conseguiti a seguito di un percorso formativo che si inserisce in un orientamento di studi a carattere commerciali generale e che, quindi, non include materie attinenti in modo specifico al commercio degli alimenti, alla preparazione e manipolazione dei medesimi.

Di conseguenza, la scrivente Direzione non può considerare valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale in oggetto, il Diploma di Maturità Professionale per Analista Contabile.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*